



Gentile Onorevole
Stefania Prestigiacomio
Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

Gentile Onorevole
Raffaele Fitto
Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

Roma, 11 luglio 2011
Prot.DG288/11-SLcp-wwf

Oggetto: incompatibilità del nuovo assetto istituzionale proposto nella bozza di D.P.R. con le previsioni della legge n. 394/1991

Le sottoscritte associazioni ambientaliste, in considerazione dei valori fondamentali di tutela unitaria dell'ecosistema alpino del Parco dello Stelvio, rilevano la gravissima illegittimità costituzionale del proposto D.P.R. che, con il pretesto di dare attuazione allo Statuto del Trentino Alto Adige, opera in realtà il declassamento del parco nazionale in due parchi regionali, in violazione alla legge 394/1991, che per questi aspetti è norma fondamentale dello Stato, volta a introdurre standard uniformi di tutela non derogabili neppure dalle Regioni a Statuto Speciale, quanto all'articolazione degli organi del parco.

Chiariamo subito che se l'orientamento al declassamento/scorporamento di fatto del parco nazionale in due parchi regionali (coordinati semplicemente tra loro) venisse mantenuto, le sottoscritte associazioni ritengono, seppur con rammarico, che il Parco dello Stelvio non possa, né debba essere qualificato in alcun modo come parco nazionale, ai sensi della legge n. 394/1991, e, conseguentemente, non debba godere dei finanziamenti annuali destinati alle aree protette nazionali, iscritti nella Legge Finanziaria e nel Bilancio di previsione dello Stato.

Le sottoscritte associazioni rilevano innanzitutto che la proposta trasformazione del parco nazionale gestito unitariamente, con regole omogenee da un comitato direttivo, a due parchi regionali che fanno capo ad un comitato (composto dagli enti locali e dal Ministero competente con mere funzioni di coordinamento e di indirizzo:

1. elimina del tutto la previsione dell'art. 9, commi 2, commi 6 e 14 della legge n. 394/1991, che viene fatta salva dal DPCM 26 novembre 1993, con la quale il governo unitario dell'area protetta nazionale viene affidato ad un consiglio direttivo di un Ente o, nel caso specifico, di un Consorzio, vigilato dal Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio e del mare, dotato di un proprio bilancio, che gli consente di svolgere compiti di indirizzo e di gestione diretta delle attività di organizzazione del territorio, protezione della natura e sorveglianza, attraverso proprio personale assunto a tempo determinato;
2. elimina altresì quanto previsto dall'art. 9, comma 4, che prevede la presenza nel consiglio direttivo di diritto di due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale, individuate

ai sensi dell'art. 13 della l. 349/86, tra cui figurano le scriventi associazioni ambientaliste che nel corso di questi anni hanno sempre portato avanti politiche di tutela del Parco e dei suoi preziosi ecosistemi.

Si ricorda, infatti, che l'**art. 35 della l. 394/1991** prevede che le Regioni e le province a statuto speciale d'intesa con lo Stato adeguino i modelli statali alle peculiari esigenze statutarie, con **D.P.C.M. 26 novembre 1993** è stato costituito il «Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio» in applicazione della legge quadro sulle aree protette L. 6 dicembre 1991, n. 394; la disposizione prevede un consorzio con un direttivo, affiancato da due comitati di gestione, uno per Regione; in quello per il Trentino Alto Adige è prevista la presenza di un membro di Italia Nostra e Fondo mondiale per la natura (WWF), ed in quello per la Lombardia la presenza di un rappresentante delle associazioni protezionistiche più rappresentative nell'area (l'ultimo era di Legambiente).

La presenza delle associazioni ambientaliste, alla base della nascita dei parchi nazionali, è dunque elemento indefettibile negli organi di Parco nazionale, alla pari della presenza di un ente, o nel caso specifico di un consorzio unitario.

Ciò che del resto è emerso anche da più **pronunce della Corte Costituzionale** (cfr. in particolare Corte costituzionale 15 luglio 1994, n. 302), per cui le norme di attuazione dello statuto testé richiamato, emanate con D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, stabiliscono all'art. 3 che *"tra le funzioni esercitate dalle Province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria"*, precisando che *"le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela"*, mentre *"allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie"*.

Coerentemente con la normativa di attuazione, l'art. 35 della legge n. 394 del 1991 ha distinto dalla disciplina prevista per gli altri parchi la normativa concernente il Parco nazionale dello Stelvio, soggiungendo che per esso si provvede in base a quanto stabilito dall'**art. 3 del D.P.R. n. 279 del 1974**, e specificando che le intese ivi previste devono essere assunte anche con la Regione Lombardia ed informarsi ai principi generali della stessa legge.

Con riguardo a tale disposizione, la Corte Costituzionale ha già affermato che essa ha lo scopo *"di far salve le procedure di intesa contenute nell'art. 3 del D.P.R. n. 279 del 1974 e di inserirle, senza apportarvi modifica alcuna, nel quadro della disciplina, tendenzialmente uniforme, stabilita dalla legge-quadro riguardo alle aree protette che presentino caratteristiche naturalistiche tali da far ritenere sussistente un interesse nazionale alla loro tutela"* (Sentenza della C.C. n. 366 del 1992).

Il quadro normativo nazionale consente dunque solamente che con lo strumento dell'intesa si dia una disciplina quanto alle forme e ai modi di tutela concertata tra le autonomie locali, ma non già che si muti la forma del parco nazionale, i suoi organi unitari, la rappresentanza garantita alle associazioni ambientaliste, a pena di una violazione dell'art. 117 della Costituzione e degli artt. 2 e 35 della legge quadro sulle aree protette. In tal senso la legge 394/1991, sopravvenuta allo statuto della Regione Trentino Alto Adige, è chiarissima.

La soluzione delineata nella bozza di D.P.R. propone invece, nella sostanza, come abbiamo visto, che il parco nazionale sia smembrato in due parchi regionali facendo perdere quella connotazione unitaria, basata su regole comuni, che certo non può essere svolta da un comitato di coordinamento (tra gli enti locali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) con mere funzioni di programmazione e di indirizzo.

Se i contenuti più rilevanti della bozza di D.P.R. continueranno ad essere quelli sin qui descritti per accenni, le sottoscritte associazioni preannunciano, infine, alle Amministrazioni in indirizzo che intraprenderanno tutte le azioni legali necessarie e di denuncia nei confronti dei media.

Con i migliori saluti,


Ilaria Borletti Buitoni

Presidente FAI


Alessandra Mottola Molfino

Presidente di Italia Nostra



Giuliano Tallone

Presidente Lipu


Vittorio Cogliati Perza

Presidente Legambiente nazionale


Stefano Leoni

Presidente WWF Italia


✓ /